

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti e ai tensioattivi, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (CE) n. 648/2004

[COM(2023) 217 final — 2023/0124 (COD)]

(2023/C 349/19)

Relatrice: **Violeta JELIĆ**

Consultazione	Parlamento europeo, 1.6.2023 Consiglio, 7.6.2023
Base giuridica	Articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Sezione competente	Mercato unico, produzione e consumo
Adozione in sezione	29.6.2023
Adozione in sessione plenaria	12.7.2023
Sessione plenaria n.	580
Esito della votazione (favorevoli/contrari/astenuiti)	193/1/2

1. Conclusioni e raccomandazioni

1.1. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore l'aggiornamento e la semplificazione del regolamento (CE) n. 648/2004 ⁽¹⁾ relativo ai detergenti, la rimozione di elementi ridondanti od obsoleti e il mantenimento di quelli che funzionano egregiamente. Il CESE ritiene tuttavia che, nella revisione proposta, le opportunità di razionalizzazione siano controbilanciate, se non superate, dall'aumento degli oneri amministrativi derivanti da altri aspetti della revisione stessa.

1.2. Il CESE sottolinea l'importanza di garantire coerenza e congruenza tra la revisione del regolamento sui detergenti e altri sviluppi legislativi e tecnologici pertinenti, come quelli connessi al regolamento CLP (UR) n. 1272/2008 ⁽²⁾ e alla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili.

1.3. Il CESE è pienamente impegnato a garantire la sicurezza dei consumatori e degli utilizzatori professionali, ma ritiene che i nuovi requisiti relativi ai detergenti contenenti microrganismi siano eccessivamente restrittivi, nonché poco flessibili e non privi di contraddizioni. Il CESE raccomanda pertanto di adattare tali norme affinché siano più coerenti, sia tra loro che in rapporto ad altre politiche, e sostengano anziché impedire l'innovazione in questa categoria merceologica emergente.

1.4. Il CESE accoglie con favore la parità di condizioni istituita per la vigilanza del mercato dei detergenti e dei tensioattivi, sia fabbricati nell'UE che importati. Tuttavia, ritiene che l'obbligo di creare e notificare un «passaporto del prodotto» per ogni lotto di detergente/tensioattivo sia eccessivamente oneroso, e raccomanda quindi di stabilire un meccanismo più appropriato per l'aggiornamento di tale passaporto.

1.5. Il CESE chiede ulteriori ragguagli quanto al valore aggiunto del passaporto del prodotto e della marcatura CE ai fini della vigilanza del mercato, dato che nella valutazione d'impatto della Commissione tale informazione non viene fornita. Il Comitato osserva altresì che una marcatura CE fraudolenta può pregiudicare la sicurezza dei consumatori e degli utenti, oltre a compromettere la parità di condizioni per gli operatori economici rispettosi delle regole.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (GU L 104 del 8.4.2004, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

1.6. Il CESE sottolinea l'importanza di disporre in tempo utile dei requisiti specifici e tecnici richiesti ai fini dell'attuazione e raccomanda pertanto che i periodi transitori inizino a decorrere solo dopo l'adozione degli opportuni atti legislativi supplementari.

1.7. Il CESE è favorevole a migliorare la chiarezza e la leggibilità delle etichette dei prodotti eliminando le sovrapposizioni tra normative, semplificando il contenuto delle etichette e ricorrendo in modo efficace all'etichettatura digitale. Il Comitato raccomanda inoltre che le stesse possibilità di digitalizzazione dell'etichettatura valgano sia per i prodotti preconfezionati sia per quelli in formato ricarica, e che i detersivi possano essere etichettati in modo più chiaro utilizzando pittogrammi o icone al posto del testo.

2. Contesto del parere

2.1. Il regolamento proposto aggiorna le norme vigenti in materia di detersivi con riferimento agli obiettivi del Green Deal europeo e della strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili, nonché della recente comunicazione della Commissione sulla competitività a lungo termine dell'UE. La proposta mira a semplificare le norme di mercato abolendo i requisiti considerati superflui o ridondanti, introducendo un'etichettatura digitale volontaria (sia pure operando al riguardo una distinzione tra prodotti preconfezionati e prodotti venduti in formato ricarica), facilitando la vendita di prodotti sicuri innovativi grazie all'introduzione di requisiti di sicurezza per i microrganismi e rafforzando l'applicazione delle norme mediante l'introduzione di un passaporto del prodotto.

2.2. Tra le disposizioni generali del regolamento proposto figurano le definizioni di «detersivi», «tensioattivi» e altri termini utilizzati nell'articolo, alcune delle quali sono state aggiornate e rese più chiare.

2.3. Il regolamento proposto stabilisce i requisiti di produzione per i detersivi e i tensioattivi, per quanto riguarda la libera circolazione, la biodegradabilità, l'uso di microrganismi nei detersivi e le limitazioni del tenore di fosfati e di altri composti del fosforo. Questi ultimi tre requisiti sono ulteriormente precisati negli allegati del regolamento in questione.

2.4. L'allegato I, infatti, indica i criteri e i metodi di prova relativi alla biodegradabilità ultima per i tensioattivi considerati di per sé e per quelli contenuti nei detersivi. Tali criteri e metodi sono sostanzialmente invariati rispetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 648/2004, in quanto rimangono idonei allo scopo e sono ancora validi. I criteri obsoleti di biodegradabilità primaria sono invece stati eliminati, così come la procedura di deroga per i tensioattivi che non soddisfano i criteri di biodegradabilità ultima; questa procedura è stata utilizzata una sola volta, in una voce dell'ex allegato V scaduta nel 2019, ragion per cui è considerata non più necessaria.

2.5. L'allegato II introduce una serie di requisiti per i detersivi contenenti microrganismi, allo scopo di stabilire norme armonizzate in materia di sicurezza di tali prodotti e metodi di prova pertinenti per dimostrare la conformità a tali norme. Si tratta di requisiti che stabiliscono quali (ceppi di) microrganismi possono essere utilizzati, sulla base di un'identificazione formale, oltre che l'obbligo di appartenenza sia al gruppo di rischio I — quale definito dalla direttiva 2000/54/CE⁽³⁾ (agenti biologici sul luogo di lavoro) — che all'elenco QPS (*Qualified Presumption of Safety*, presunzione qualificata di sicurezza) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). L'allegato vieta inoltre l'uso di organismi patogeni specifici o di microrganismi geneticamente modificati, l'indicazione di un effetto antimicrobico o disinfettante (a meno che i detersivi non siano conformi al regolamento (UE) n. 528/2012⁽⁴⁾ sui biocidi) e l'immissione sul mercato in formato ricarica di detersivi contenenti microrganismi. Sempre per questi detersivi, l'allegato stabilisce poi requisiti di prova obbligatori, comprese prove effettuate da terzi a sostegno di eventuali affermazioni relative all'azione dei microrganismi stessi e una prova di tossicità acuta per inalazione *in vivo* (metodo B.2 ai sensi del regolamento (CE) n. 440/2008⁽⁵⁾, ovvero linea guida OCSE n. 403).

2.6. La normativa proposta mantiene invariate le limitazioni dettagliate relative al tenore di fosfati e altri composti del fosforo di cui al regolamento (CE) n. 648/2004.

⁽³⁾ Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) N. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1).

2.7. Il regolamento proposto detta inoltre gli obblighi che incombono agli operatori economici, vale a dire ai fabbricanti, agli importatori, ai distributori e a coloro che rivestono il ruolo — di nuova introduzione — di rappresentante autorizzato. Viene abolito l'obbligo per il fabbricante di essere stabilito nell'Unione, ma i fabbricanti al di fuori dell'Unione sono tenuti a designare un rappresentante autorizzato, conferendogli per iscritto il mandato a svolgere determinati compiti (mentre per i fabbricanti stabiliti nell'Unione tale designazione è solo facoltativa).

2.8. Il regolamento proposto introduce una nuova procedura di valutazione della conformità che deve essere svolta dai fabbricanti di detersivi o tensioattivi, procedura basata sul modulo A della decisione n. 768/2008/CE («controllo interno della produzione»). La procedura prevede un'autodichiarazione di conformità e l'obbligo di produrre una documentazione tecnica contenente una descrizione del detergente e del suo uso, relazioni delle prove effettuate per dimostrare la conformità e una scheda tecnica degli ingredienti.

2.9. Vengono stabiliti requisiti per la marcatura CE e l'etichettatura dei detersivi e dei tensioattivi, comprese norme per l'applicazione dell'etichettatura digitale qualora l'operatore economico decida di utilizzarla. I requisiti in materia di etichettatura sono descritti più dettagliatamente nell'allegato V, con le specifiche per l'etichettatura dei contenuti, le informazioni sul dosaggio che possono essere omesse nell'etichetta fisica se fornite in un'etichetta digitale e una griglia di dosaggio semplificata per i detersivi per bucato destinati ai consumatori. La normativa proposta introduce inoltre il concetto di vettore di dati, utilizzato per accedere all'etichetta digitale, che deve essere presente sul detergente o sul tensioattivo, sul suo imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento.

2.10. Il regolamento proposto impone l'obbligo — e stabilisce il contenuto — del passaporto del prodotto, uno strumento introdotto per facilitare la dichiarazione di conformità (attraverso un registro centrale) e la vigilanza del mercato per i detersivi e i tensioattivi immessi in commercio. Il passaporto del prodotto deve essere accessibile tramite lo stesso supporto dati di cui sopra ed è concepito per essere interoperabile con qualsiasi altro passaporto di questo tipo, come quello introdotto dalla normativa sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili. La Commissione dovrà adottare un atto di esecuzione che prescriva i requisiti tecnici per il passaporto del prodotto e il supporto dati.

2.11. La normativa proposta conferisce alla Commissione il potere di adottare futuri atti delegati per adeguare i requisiti posti nei capi precedenti alla luce dell'evoluzione tecnologica, del progresso scientifico e degli sviluppi del mercato.

2.12. Tra le disposizioni transitorie e finali figura (all'articolo 32) una clausola di revisione specifica per i requisiti relativi ai detersivi contenenti microrganismi, che impone alla Commissione di valutare la pertinenza e l'efficacia di tali requisiti entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento.

3. Osservazioni generali e particolari

3.1. Il Comitato economico e sociale europeo ritiene che il regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detersivi (di seguito il «regolamento sui detersivi») sia funzionale agli obiettivi che si prefigge, funzioni bene e abbia conseguito in larga misura tali obiettivi.

3.2. Il CESE concorda con la Commissione quanto al proposito di aggiornare il regolamento sui detersivi per tener conto degli sviluppi tecnologici, commerciali e strategici intervenuti dopo l'adozione del regolamento nel 2004, e appoggia l'obiettivo di semplificare i requisiti per gli operatori economici — e in particolare per le PMI — e di eliminare le sovrapposizioni e le duplicazioni con altri atti legislativi dell'UE. Il CESE accoglie con favore le semplificazioni introdotte nella proposta in esame, ma reputa che l'entità della riduzione degli oneri amministrativi che ne deriverebbe sia più modesta di quella prevista dalla Commissione e che in pratica tali oneri aumenterebbero in misura considerevole in altri ambiti ⁽⁶⁾.

3.3. La revisione del regolamento sui detersivi è condotta parallelamente alla presentazione di diverse altre proposte legislative (nuove o di modifica) riguardanti anche i detersivi, tra cui il regolamento CLP (CE) n. 1272/2008 e il nuovo regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR). Il CESE sottolinea quindi l'importanza di garantire la piena coerenza e uniformità tra questi diversi atti legislativi e di evitare divergenze e sovrapposizioni nelle loro disposizioni.

⁽⁶⁾ Per maggiori informazioni sugli oneri amministrativi per l'industria dei detersivi, si rinvia alla scheda informativa dell'Associazione internazionale dei saponi, detersivi e prodotti di manutenzione (AISE) sulla valutazione dei costi cumulativi.

3.4. Il CESE è favorevole alla definizione semplificata di «detergente» contenuta nella proposta della Commissione, una definizione che risulterà di più agevole comprensione e applicazione sia per gli operatori economici che per gli organismi pubblici. L'eliminazione, in questa definizione semplificata, del riferimento a specifiche categorie di ingredienti (saponi e/o tensioattivi) rende più inclusiva la definizione stessa e più chiaro l'ambito della futura innovazione in questo tipo di prodotti.

3.5. Il CESE accoglie con favore il mantenimento dei requisiti di biodegradabilità per i tensioattivi e la soppressione della procedura di deroga, che non viene più utilizzata. Ciò contribuisce a razionalizzare le disposizioni della normativa e a renderle più perspicue per gli operatori economici e per gli organismi pubblici.

3.6. Secondo il CESE, i requisiti proposti per i detergenti contenenti microrganismi sono eccessivamente prescrittivi e non adatti alla categoria merceologica considerata; le prescrizioni in materia di prove specificate nell'allegato II sono considerate eccessivamente onerose, in particolare per le PMI. Per i microrganismi utilizzati nei detergenti sotto forma di spray è previsto l'obbligo di superare una prova di tossicità acuta per inalazione su animali vertebrati, e questo comporterebbe sacrificare in genere una trentina di animali per ciascuna prova. Ciò pregiudica l'impegno assunto con la direttiva 2010/63/UE ⁽⁷⁾ sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, e oltretutto non è necessario in quanto esistono metodi di determinazione della sicurezza alternativi (ad esempio, il metodo comparativo basato sui dati storici, test *in vitro* su linee cellulari umane o il peso dell'evidenza, considerato in particolare l'obbligo di appartenenza al gruppo di rischio 1 del QPS).

3.7. Il CESE ritiene inopportuno esigere che i microrganismi utilizzati nei detergenti figurino nell'elenco QPS dell'EFSA. Il fatto che un microrganismo non sia incluso in tale elenco non osta al suo utilizzo neppure nell'industria degli alimenti e dei mangimi, costituendo soltanto un punto di partenza per un'ulteriore valutazione da parte dell'EFSA. I microrganismi che non figurano nell'elenco QPS possono infatti essere ancora oggetto di valutazione sotto il profilo della sicurezza e utilizzati negli alimenti o nei mangimi, mentre per i detergenti ciò non sarebbe possibile fino a quando la Commissione non avesse effettuato un riesame e/o una revisione formale dei relativi requisiti. È dunque da ritenersi sproporzionata l'introduzione per i detergenti di norme più restrittive di quelle vigenti per i prodotti alimentari, che sono direttamente ingeriti. D'altro canto, secondo il CESE, in presenza dell'obbligo di utilizzare soltanto microrganismi inclusi nell'elenco QPS, non si giustificerebbe l'obbligo di indicare, sull'etichetta dei detergenti contenenti microrganismi, l'avvertenza che il prodotto non deve essere utilizzato su superfici a contatto con gli alimenti.

3.8. Circoscrivere il novero dei microrganismi che possono essere utilizzati nel modo descritto nel nuovo allegato II rischia di ostacolare o bloccare l'innovazione, e ignora il fatto che i detergenti contenenti microrganismi sono già disciplinati dal regolamento sui detergenti e da altre normative (come la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti), oltre a non tenere conto del quadro di autoregolamentazione sviluppato dall'industria stessa per consentire un'adeguata gestione del rischio degli ingredienti microbici. La proposta in esame esenta i detergenti immessi sul mercato a fini di ricerca e sviluppo dal rispetto delle condizioni di cui al punto 1 dell'allegato II; sennonché, l'unico meccanismo disponibile per consentire l'uso commerciale di nuovi (ceppi di) microrganismi passa attraverso la clausola di revisione di cui all'articolo 32 e/o atti delegati. Il CESE raccomanda l'adozione di un iter meno restrittivo per consentire e promuovere l'innovazione in questo segmento di prodotti in crescita.

3.9. Il CESE appoggia la scelta della Commissione di mantenere le attuali limitazioni al tenore di fosfati e di altri composti del fosforo, dimostratesi efficaci nel ridurre l'uso del fosforo dal 2014 e nel limitarne l'uso alle applicazioni in cui esso assume un'importanza critica, oppure riguardo alle quali una restrizione avrebbe effetti negativi ancora maggiori sull'ambiente, sulla sicurezza e/o sull'efficacia pulente ⁽⁸⁾.

3.10. Il CESE ritiene che sia necessario chiarire ulteriormente i ruoli e gli obblighi degli operatori economici individuati nella proposta, e in particolare del rappresentante autorizzato di cui all'articolo 8. Nel caso, infatti, in cui un fabbricante stabilito al di fuori dell'Unione sia tenuto a nominare tale rappresentante, non è chiaro se il mandato conferito a quest'ultimo da tale fabbricante debba includere, ad esempio, l'obbligo di fornire una scheda tecnica degli ingredienti agli organismi designati dagli Stati membri, come indicato all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento proposto. Per garantire condizioni di parità, è importante che gli stessi obblighi si applichino ai fabbricanti sia all'interno che all'esterno dell'UE e che sia chiaro in che modo tali obblighi devono essere adempiuti.

⁽⁷⁾ Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).

⁽⁸⁾ *Relevance of professional laundry and machine dishwashing on the entry of phosphate and other phosphorus compounds (P) into wastewater* [Rilevanza del lavaggio professionale in lavatrice e in lavastoviglie ai fini dell'immissione di fosfati e altri composti del fosforo (P) nelle acque reflue], Umweltbundesamt [Istituto federale tedesco dell'ambiente], 98/2021.

3.11. Il CESE chiede altresì ulteriori chiarimenti riguardo al valore aggiunto del «passaporto del prodotto» e della marcatura CE in quanto strumenti per dimostrare e/o verificare la conformità dei prodotti soggetti al regolamento sui detersivi. La relazione della Commissione contenente la valutazione d'impatto non indica alcun problema specifico di conformità, o di rischio per la sicurezza dei consumatori, che giustifichi l'introduzione di tali requisiti, i quali peraltro non figurano tra le opzioni strategiche considerate, ragion per cui mancano informazioni sulla valutazione del loro impatto. Detto ciò, il CESE è sicuramente favorevole a che l'obbligo del passaporto del prodotto valga allo stesso modo per tutti i fabbricanti di detersivi o tensioattivi, siano tali fabbricanti stabiliti o meno all'interno dell'Unione, e ciò al fine di evitare che le importazioni compromettano la competitività dei prodotti europei.

3.12. Per quanto riguarda la marcatura CE, la sua apposizione non costituisce di per sé la prova che le procedure di valutazione della conformità siano state effettuate come stabilito dal regolamento: tale conformità, infatti, deve comunque essere verificata dagli organismi di vigilanza, come previsto dal regolamento vigente. Marcature CE fraudolente sono notoriamente presenti in altre categorie di prodotti soggette a una normativa analoga e possono esporre i consumatori a rischi per la salute e la sicurezza.

3.13. Il CESE chiede che tutti i passaporti dei prodotti introdotti nel quadro del regolamento sui detersivi siano pienamente integrati con quelli previsti da altre normative, ad esempio dal citato ESPR. Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi sia per gli operatori economici — e in particolare per le PMI — che per gli organismi pubblici, è importante che le disposizioni delle diverse normative siano coerenti tra loro e non impongano requisiti ridondanti o divergenti.

3.14. Il CESE ritiene che, nella versione attuale della proposta, gli obblighi di informazione relativi al passaporto del prodotto non siano coerenti con l'obiettivo dichiarato di ridurre gli oneri amministrativi. Gli obblighi di realizzare un passaporto del prodotto, di darne comunicazione in un apposito registro e di stampare/apporre un nuovo supporto dati per ogni lotto specifico di un dato prodotto sono sproporzionati, quando non inattuabili sul piano pratico; inoltre, l'obbligo di completare tali fasi prima dell'immissione sul mercato avrà probabilmente l'effetto di perturbare e ritardare le catene di approvvigionamento. Il CESE raccomanda alla Commissione di adeguare tali obblighi rendendone la frequenza più realistica o condizionandoli a un fatto sopravvenuto.

3.15. Il CESE constata che i requisiti specifici e tecnici relativi al passaporto del prodotto saranno precisati successivamente in un atto di esecuzione. Poiché si tratta di elementi fondamentali per l'applicazione del regolamento proposto, il CESE sottolinea quanto sia importante che tali requisiti siano pubblicati in tempo utile prima dell'entrata in vigore del regolamento, al fine di evitare incertezza giuridica. Affinché gli operatori economici dispongano del tempo sufficiente per conformarsi alle nuove disposizioni, il CESE raccomanda che i periodi transitori per l'applicazione del regolamento riveduto sui detersivi inizino solo dopo che la Commissione avrà assolto tali compiti normativi.

3.16. Il CESE è favorevole ad abolire la scheda dei dati sugli ingredienti per i detersivi classificabili come pericolosi in base ai criteri stabiliti dal regolamento CLP: così facendo, infatti, si elimina un'inutile duplicazione con le disposizioni di quest'ultimo regolamento. Per quanto riguarda i detersivi non pericolosi, il CESE propone che la scheda tecnica degli ingredienti sia fornita su richiesta motivata degli organismi designati dagli Stati membri derivante da esigenze o preoccupazioni specifiche in materia di protezione dei consumatori; una formulazione di questo tenore sarebbe più coerente con l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), del regolamento proposto, oltre che con l'allegato VIII del regolamento CLP.

3.17. Il CESE accoglie con favore le modifiche — seppure relativamente limitate — che sono state proposte per i requisiti in materia di etichettatura, al fine di eliminare le duplicazioni tra il regolamento CLP e il regolamento sui detersivi per quanto riguarda l'identificazione degli ingredienti. Ciò contribuirà a migliorare la chiarezza e la pertinenza delle etichette per i consumatori e gli utenti finali, i quali, secondo studi condotti da organismi indipendenti, dimostrano di preferire etichette con informazioni ridotte ma più chiare⁽⁹⁾. In tale contesto, il CESE propone di semplificare ulteriormente l'etichettatura dei detersivi utilizzando un sistema di pittogrammi o icone in sostituzione del testo.

3.18. Il CESE appoggia le disposizioni del regolamento proposto volte a consentire l'etichettatura digitale, che contribuirà anche a migliorare la leggibilità delle etichette fisiche, consentendo al tempo stesso ai consumatori e agli utenti finali di fruire di un servizio migliore in termini di informazioni, scelta della lingua e leggibilità. Il CESE è inoltre favorevole a consentire l'accesso alle informazioni contenute sia nelle etichette digitali che sui passaporti dei prodotti attraverso un unico supporto dati, onde ridurre al minimo le possibilità di confusione e l'accumulo di dati sulle etichette.

⁽⁹⁾ Geuens M, Byrne D, Boeije G, Peeters V. e Vandecasteele B., «Investigating the effectiveness of simplified labels for safe use communication: the case of household detergents» [Indagine sull'efficacia delle etichette semplificate ai fini della comunicazione sull'uso sicuro: il caso dei detersivi per uso domestico], *Int J Consum Stud.* 2021; 45(6):1410-24: <https://doi.org/10.1111/ijcs.12662>.

3.19. Il CESE accoglie con favore la proposta di consentire che la maggior parte dell'etichettatura prescritta sia fornita in formato digitale per i prodotti venduti in formato ricarica, ma si chiede perché non si debbano applicare le stesse norme anche ai prodotti preconfezionati. Così facendo, infatti, si garantirebbe una maggiore parità di condizioni per i detergenti immessi sul mercato.

Bruxelles, 12 luglio 2023

Il presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Oliver RÖPKE
